



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## NOTE ESPLICATIVE

### DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2020, n. 51/XVI

**Proponenti:** Giunta provinciale, per iniziativa dell'assessore Achille Spinelli

**Titolo:** Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005

a cura del servizio  
legislativo del Consiglio

### **Nota all'articolo 1**

- L'articolo 1 della legge provinciale sulla ricerca 2005 - e cioè della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

**"Art. 1**  
*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1 la Provincia:
- a) valorizza il patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della realtà territoriale della provincia;
  - b) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti sul territorio, finalizzate alla costituzione di un coeso e armonico sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, in grado di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale attraverso la creazione di alleanze e la definizione di rapporti di collaborazione e cooperazione;
  - c) promuove iniziative volte all'innovazione del sistema produttivo locale, anche incentivando la sua collaborazione e cooperazione con il sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;
  - c bis) **promuove attività di trasferimento tecnologico e innovazione soprattutto nei settori di interesse prioritario per lo sviluppo provinciale, anche per ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale."**

### **Nota all'articolo 2**

- L'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

**"Art. 4**  
*Sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione*

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel settore della ricerca e dell'innovazione, promuove la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale e internazionale, nonché con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale. Inoltre, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo dell'economia, promuove la creazione delle condizioni di contesto più favorevoli allo sviluppo di un sistema dell'innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale più competitivo, in virtù di una capacità diffusa delle proprie realtà produttive di trarre vantaggio dai cambiamenti indotti dalla tecnologia e dal progresso della conoscenza.

2. Concorrono a perseguire le finalità del comma 1:
- a) l'Università degli studi di Trento;
  - b) la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, costituite secondo quanto previsto dal capo II;
  - c) le agenzie della Provincia, anche prive di personalità giuridica, l'azienda provinciale per i servizi sanitari e gli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, nonché, per le attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale, il Parco nazionale dello Stelvio e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
  - d) le imprese e gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;
  - e) ~~l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.~~

- e) Trentino sviluppo s.p.a.;  
e bis) la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)."

**Nota all'articolo 3**

- L'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

*"Art. 8  
Statuto*

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Ai fini dell'elaborazione del primo statuto della fondazione la Provincia assicura il coinvolgimento dei soggetti definiti soci dall'articolo 3 dell'allegato (Statuto dell'Istituto trentino di cultura) alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, istitutiva dell'Istituto trentino di cultura. La deliberazione della Giunta provinciale che autorizza il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ai sensi del comma 1 è approvata previo parere dei soci dell'istituto da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:
- a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;
  - b) la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione;
  - c) la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla Provincia;
  - d) la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;
  - e) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
  - f) l'adozione di un programma *pluriennale triennale* di attività, aggiornato annualmente;
  - g) che la fondazione cooperi con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca;
  - h) che la fondazione invii alla Provincia copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale approvata dal consiglio d'amministrazione;
  - i) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;
  - j) l'obbligo di organizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una priorità alla ricerca interdisciplinare;
  - k) l'obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta costituzione della fondazione, un progetto di riorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intende costituire nell'arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni dei rappresentanti dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Bruno Kessler può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto trentino di cultura e dalle sue articolazioni organizzative;
  - l) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

4. Lo statuto prevede che la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto.

5. Lo statuto prevede che le modifiche ad esso apportate sono approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

6. La fondazione può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 22, dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la fondazione è riconosciuta quale ente di ricerca regionale.

7. Per perseguire i propri fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell'articolo 14. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)."

#### **Nota all'articolo 4**

- L'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

*Statuto*

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione provvedendo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Lo statuto della fondazione è adottato nel rispetto di questa legge e prevede:
- a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;
  - b) l'articolazione della struttura organizzativa della fondazione;
  - c) la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare i componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione; nell'effettuazione delle predette nomine:
    - 1) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione delle minoranze del Consiglio provinciale;
    - 2) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione del personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;
    - 3) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione dell'Unione diplomiati Istituto agrario San Michele all'Adige (UDIAS) in rappresentanza degli allievi ed ex allievi;
    - 4) due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione sono individuati su designazione degli organismi rappresentativi a livello provinciale delle cooperative di produzione agricola e delle organizzazioni professionali agricole;
  - d) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
  - e) l'adozione di un programma **pluriennale triennale** di attività, aggiornato annualmente;
  - f) le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell'attività della fondazione con la programmazione provinciale;
  - g) l'obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta;

- h) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;
  - i) l'obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data prevista dall'articolo 29, comma 3, un progetto di riorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituire nell'arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Edmund Mach può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige e dal Centro di ecologia alpina Viole del Monte Bondone e dalle loro articolazioni organizzative;
  - j) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.
3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 8."

#### Nota all'articolo 8

- L'articolo 15 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

#### *Rinvio alla disciplina civilistica*

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, la fondazione Edmund Mach e la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) sono disciplinate dal codice civile e dalle sue disposizioni d'attuazione.
2. Le fondazioni possono accettare donazioni, legati o eredità, con le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile."

#### Nota all'articolo 9

- L'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

#### *Strumenti d'intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione*

1. La Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione mediante:
  - a) la stipulazione di accordi di programma con l'Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;
  - a) la definizione di un atto d'indirizzo con l'Università degli studi di Trento ai sensi dell'articolo 19 e la stipulazione di accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach, la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21. Gli accordi di programma previsti dagli articoli 20 e 21 hanno durata di norma triennale;
  - b) l'adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall'articolo 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2;
  - c) l'erogazione di agevolazioni per l'innovazione nell'ambito dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

1 bis. Per la realizzazione di quanto previsto negli accordi di programma di cui al negli atti previsti dal comma 1, lettera a), la Provincia può mettere a disposizione a titolo gratuito, direttamente o tramite i propri enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), personale e attrezzature, anche acquisiti a tale scopo, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra gli enti interessati e con oneri a carico del fondo unico per la ricerca di cui all'articolo 17.

2. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale."

#### **Nota all'articolo 11**

- L'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

*Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach, con la fondazione Edmund Mach e con la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)*

1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca. Agli accordi di programma **previsti da quest'articolo** si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012.

**1.1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione HIT su obiettivi e interventi prioritari nell'ambito dell'attività di innovazione e trasferimento tecnologico avanzato d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi, i temi generali, i parametri dell'attività svolta dalla fondazione, nonché i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività.**

1 bis. La Provincia, inoltre, può stipulare accordi di programma con la fondazione Edmund Mach per definire gli obiettivi d'interesse comune nelle aree di attività della fondazione diverse da quelle previste dal comma 1, e pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di cui all'articolo 18.

1 ter. I risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, e che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo s.p.a., nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L'accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

#### **Nota all'articolo 12**

- L'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

*Accordi di programma con organismi di ricerca*

1. In armonia con gli obiettivi del programma pluriennale della ricerca la Provincia può stipulare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, accordi di programma con organismi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse e comunque per finalità d'interesse generale non economico. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall'articolo 20 e possono essere preordinati alla costituzione e al

funzionamento di laboratori congiunti e di piattaforme tecnologiche condivise, promossi anche in cooperazione da organismi di ricerca, pubblici e privati.

2. Nel rispetto della normativa statale in materia internazionale e nell'ambito del sistema provinciale dell'articolo 4 la Provincia, inoltre, può promuovere la stipulazione di accordi o la definizione di specifici progetti con organismi di ricerca o università anche esteri, per favorire le collaborazioni scientifiche e per l'innovazione.

3. Per la definizione di organismo di ricerca si applica la comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ~~C 323 del 30 dicembre 2006 C 198/01 del 27 giugno 2014.~~

#### **Nota all'articolo 13**

- L'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22 bis

*Comitato per la ricerca e l'innovazione*

1. E' istituito il comitato per la ricerca e l'innovazione, quale organo ~~di consulenza di supporto~~ e di valutazione tecnico-scientifica della Provincia. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006."

#### **Nota all'articolo 14**

- L'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25

*Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. a Trentino sviluppo s.p.a.*

1. La Provincia può dare ~~all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. a Trentino sviluppo s.p.a.~~ il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla Provincia, anche in seguito ai bandi previsti dall'articolo 16, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale. Se tale utilizzazione non è possibile i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale possono essere alienati anche per impieghi esterni al territorio provinciale. I brevetti e i diritti di proprietà intellettuale sono venduti comunque a prezzo di mercato; il corrispettivo confluisce nel fondo previsto al comma 1 bis.

1 bis. E' istituito presso Trentino sviluppo s.p.a. un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca destinato alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale nonché all'industrializzazione dei brevetti e dei trovati della ricerca derivanti dal sistema provinciale di cui all'articolo 4. Il fondo può essere impiegato anche per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo purché funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale. Il fondo è amministrato con separata contabilità ed è alimentato dall'assegnazione di risorse da parte della Provincia e dei soggetti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), che intendono avvalersi di Trentino sviluppo s.p.a. e aderire al fondo con apposita convenzione, nonché dai proventi derivanti dalla valorizzazione dei risultati della ricerca.

2. La Provincia, inoltre, ~~per le attività non assegnate alla fondazione HIT~~, può affidare ~~all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. a Trentino sviluppo s.p.a.~~, in favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, il compito di diffondere le conoscenze dell'offerta tecnologica disponibile presso soggetti pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine.

3. I rapporti tra Provincia e ~~Agenzia per lo sviluppo s.p.a. Trentino sviluppo s.p.a.~~ funzionali all'applicazione di quest'articolo sono disciplinati nell'ambito della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6."